

REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

(Redatto ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 141, comma 4, del D.Lgs. 36/2023)

TITOLO I – PRINCIPI E NORME GENERALI	3
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Principi e sostenibilità degli acquisti	3
Art. 3 – Rapporti con le fonti	5
Art. 4 – Disciplina per tipologia e valore	5
TITOLO II – SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE	7
Art. 5 – Determinazione del valore	7
Art. 6 – RUP e figure tecniche	7
Art. 7 - Accordi Quadro Speciali	8
Art. 8 - Varianti in corso d'opera negli Appalti dei Settori Speciali	10
Art. 9 - Gestione della contabilità dei contratti e utilizzo facoltativo del software NEMO	11
Art. 10 - Accordo Bonario	13
Art. 11 - Transazione	14
PARTE A – AFFIDAMENTI DI LAVORI	15
Art. 12 – Regole generali	15
Art. 12-bis – Lavori: soglie e procedure (schema riassuntivo)	17
PARTE B – AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE	18
Art. 13 – Regole generali	18
Art. 13-bis – Servizi e forniture: soglie e procedure (schema riassuntivo)	18
Art. 13-ter – Incarichi di progettazione e SIA	18
TITOLO III – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E CONTRATTO	19
Art. 14 – Operazioni di gara, commissioni, congruità	19
Art. 14-bis – Inversione procedimentale	20
Art. 15 – Requisiti di ordine generale e speciale	20
Art. 15-bis – Verifiche nei casi di infungibilità	20
Art. 16 – Garanzie	21
Art. 17 – Somma urgenza	21
Art. 18 – Forma del contratto	21
Art. 19 – Disposizioni finali	22
Art. 20 – Entrata in vigore	22

TITOLO I – PRINCIPI E NORME GENERALI

Il Gruppo CAP (di seguito anche solo “il Gruppo” o “la Società”) è composto da CAP Holding S.p.A. (società a totale partecipazione pubblica, affidataria in-house del Servizio Idrico Integrato dell’ATO della Città Metropolitana di Milano e operante anche nelle province di Monza e Brianza, Pavia, Como e Varese come disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e da CAP Evolution S.r.l., interamente controllata dalla prima e società operativa del Gruppo (di seguito, congiuntamente, anche “le Società”).

Il Gruppo opera nel settore idrico ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito il “Codice”).

Art. 1 — Ambito di applicazione

1.1. Ai sensi dell’art. 4, n. 2, della Direttiva 2014/25/UE, la Società è qualificabile come impresa pubblica; pertanto può ricorrere alle procedure semplificate per i settori speciali (Libro III del Codice, artt. 141–173), ove applicabili.

1.2. In base all’art. 50, comma 5, del Codice, per contratti sottosoglia rientranti negli artt. 146–152, la Società applica il presente Regolamento interno, nel rispetto dei principi del Trattato UE in caso di interesse transfrontaliero certo.

1.3. Il Regolamento disciplina le modalità di affidamento, stipula ed esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture sotto e sopra soglia. Le soglie di cui all’art. 14, comma 2, del Codice si intendono dinamiche ed aggiornate automaticamente secondo le decisioni della Commissione europea (art. 14, comma 3).

Art. 2 — Principi e sostenibilità degli acquisti

2.1. La Società persegue efficacia, razionalizzazione e celerità dell’azione contrattuale, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione (D.Lgs. 33/2013 e 97/2016, L. 190/2012, D.Lgs. 159/2011 e 231/2001).

2.2. L’affidamento e l’esecuzione avvengono in conformità ai principi del Libro I del Codice, con particolare rilievo a risultato, fiducia e accesso al mercato. In tale ottica:

(a) **Selezione.** Le procedure sono scelte a valle di indagini di mercato documentate, privilegiando modalità coerenti con la maturità della domanda e il numero di operatori qualificati (anche mediante affidamento diretto o procedura negoziata, nel rispetto di proporzionalità e rotazione).

(b) **Sistema di Qualificazione (SdQ) / Albo.** La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di Qualificazione – Elenco di operatori economici sostenibili (art. 168 Codice), con criteri ESG e Vendor Rating fondati su criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti.

(c) **Esecuzione.** Si garantisce un’applicazione sostanziale del principio di fiducia (soccorso istruttorio, self-cleaning, gestione conflitti), la conservazione del contratto e, ove utile, la composizione bonaria delle controversie.

2.3. La Società integra la sostenibilità nel ciclo di vita degli acquisti in coerenza con lo standard **ISO 20400:2017** e contribuisce agli **Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’ONU**, orientando gli approvvigionamenti alla creazione

di valore pubblico, con attenzione a **economia circolare, sostenibilità ambientale, transizione ed efficienza energetica, innovazione e ricerca**, nonché alla tutela dei **diritti umani e del lavoro** lungo la catena di fornitura.

A tal fine, la sostenibilità è perseguita come **leva strategica del procurement** ed attuata con un approccio strutturato che assicura coerenza interna e collaborazione con fornitori e stakeholder, attraverso:

(a) Pianificazione e definizione del fabbisogno

- valutazione preventiva degli impatti ambientali, sociali ed economici delle alternative (make/buy, standardizzazione, lotti, durata, logiche prestazionali);
- ove pertinente, utilizzo di criteri di **Life Cycle Costing** e valutazioni sul ciclo di vita (costi di esercizio/manutenzione, consumi energetici, dismissione/recupero).

(b) Specifiche tecniche e requisiti minimi di sostenibilità

- inserimento, quando applicabile, di requisiti e/o specifiche orientate a: riduzione emissioni e consumi, materiali riciclati/riciclabili, durabilità, riparabilità, recupero, gestione rifiuti e packaging;
- previsione di obblighi di conformità a normative ambientali e sociali rilevanti e, ove appropriato, richiami a standard/certificazioni di sistema o di prodotto (anche equivalenti), nel rispetto di proporzionalità e concorrenza.

(c) Criteri di aggiudicazione e premialità

- nelle procedure aggiudicate sulla base del criterio dell'**OEPV**, la *lex specialis* può prevedere criteri premianti (soggettivi e/o di esecuzione) per offerte che dimostrino migliori performance di sostenibilità (ESG), piani di miglioramento, innovazione di processo/prodotto e soluzioni circolari;
- i criteri sono oggettivi, misurabili e coerenti con l'oggetto del contratto.

(d) Selezione e qualificazione dei fornitori

- integrazione di profili ESG e performance pregresse (Vendor Rating) nei processi di qualificazione/selezione, con logiche non discriminatorie e trasparenti;
- attenzione specifica ai rischi reputazionali e di supply chain (inclusi profili etici e diritti umani), anche mediante richieste documentali e dichiarazioni di impegno coerenti con i presidi aziendali.

(e) Clausole contrattuali e gestione dell'esecuzione

- inserimento di clausole esecutive relative a: tracciabilità e provenienza (ove rilevante), subfornitura responsabile, obblighi di reporting, gestione non conformità, piani correttivi e misure di mitigazione;
- monitoraggio puntuale del rispetto degli impegni assunti in offerta e/o in contratto, con possibilità di verifiche, audit e applicazione di penali o altri rimedi contrattuali in caso di inadempimenti o irregolarità.

(f) Collaborazione e miglioramento continuo

- per appalti/accordi di particolare rilevanza o pluriennali, la Società può promuovere **Accordi di Collaborazione** e percorsi strutturati con i fornitori finalizzati all'adozione di buone prassi e alla generazione di valore pubblico aggiunto, in coerenza con gli indirizzi aziendali di sostenibilità.

(g) Trasparenza, integrità ed equità

- la sostenibilità è perseguita garantendo trasparenza dei processi, integrità, equità e non discriminazione, anche attraverso tracciabilità delle decisioni e verificabilità degli impegni.

(h) Sviluppo sostenibile della catena di fornitura

- la Società persegue l'obiettivo di accompagnare i propri fornitori in un percorso di progressiva crescita e qualificazione in materia di sostenibilità, favorendo l'adozione di standard ambientali, sociali e di governance sempre più avanzati.

A tal fine, la Società orienta le proprie attività di procurement affinché i fornitori siano progressivamente in grado di operare sia come Market Taker, recependo e applicando soluzioni sostenibili già disponibili sul mercato, sia come Market Influencer, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative, responsabili e coerenti con gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo CAP, nel rispetto dei principi di proporzionalità, concorrenza, trasparenza e non discriminazione.

2.4. Accesso PMI, microimprese, startup. È istituita una sezione dell'Albo dedicata a startup, PMI innovative e microimprese neo-costituite, con: (i) quota dedicata di affidamenti diretti; (ii) premialità per RTI/avvalimenti che coinvolgono microimprese neo-costituite; (iii) promozione di ecosistemi e partnership ([Open innovation | Gruppo CAP](#)).

Art. 3 — Rapporti con le fonti

3.1. Le disposizioni del Regolamento si applicano nel rispetto delle fonti UE, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.

3.2. Per i contratti di rilevanza comunitaria, si applicano le disposizioni del Codice di cui agli artt. 141–173.

Art. 4 — Disciplina per tipologia e valore

4.1. Per la scelta del contraente, la Società procederà:

- per **Lavori – soprasoglia**: applicando gli artt. 141–173 del Codice;
- per **Lavori – sottosoglia**: applicando il presente Regolamento;
- per **Servizi e Forniture – soprasoglia**: applicando gli artt. 141–228 del Codice;
- per **Servizi e Forniture – sottosoglia**: applicando il presente Regolamento.

4.2. La Società può applicare, con motivazione e previsione nella documentazione di gara, ulteriori disposizioni del Codice nel rispetto di **proporzionalità e adeguatezza**.

4.3. **Infungibilità:** ove, a seguito di **consultazione preliminare di mercato** (art. 77 Codice), manifesti interesse **uno soltanto** o **nessuno** operatore, è ammesso di procedere mediante **affidamento diretto**.

TITOLO II – SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE

Art. 5 — Determinazione del valore

5.1. Il valore stimato del contratto è determinato ai sensi dell'art. 14 del Codice, considerando l'insieme delle prestazioni omogenee riconducibili al medesimo fabbisogno programmabile e/o ripetibile nel periodo di riferimento, inclusi eventuali rinnovi, opzioni, proroghe e servizi/forniture/lavori analoghi previsti.

5.2. **Divieto di frazionamento artificioso.** È vietato il frazionamento artificioso del fabbisogno finalizzato ad eludere l'applicazione delle soglie e delle procedure previste dalla normativa e dal presente Regolamento.

5.3. **Suddivisione legittima e affidamenti entro soglia.** È invece ammessa la suddivisione del fabbisogno in più affidamenti/contratti o lotti, anche effettuati in tempi diversi, entro la soglia della procedura prescelta (es. affidamento diretto/procedura negoziata), quando la scelta sia oggettivamente giustificata e adeguatamente motivata (a titolo esemplificativo: autonomia funzionale delle prestazioni; eterogeneità tecnica; cantierizzazione o esecuzione per fasi; diversi siti/impianti; diverse fonti di finanziamento; esigenze di continuità del servizio e gestione operativa; incertezza non imputabile sulla quantità effettiva; esiti di indagini di mercato e disponibilità del mercato; accesso delle MPMI; dimensione e caratteristiche delle aree geografiche da servire).

In tali casi, gli atti di gara daranno conto delle ragioni della suddivisione e della coerenza con i principi di risultato, proporzionalità, concorrenza e rotazione.

5.4 Nella fase di esecuzione delle prestazioni affidate trovano applicazione gli atti regolamentari previsti dal Codice, in quanto compatibili con il presente Regolamento, con la *lex specialis* di gara e con il contratto, salvo diversa disposizione di questi ultimi.

Art. 6 — RUP e figure tecniche

6.1. Nomina RUP

La Società individua e nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 141, comma 4, lett. b), del Codice. Per gli affidamenti sottosoglia, in assenza di atto espresso, il RUP coincide col responsabile della struttura richiedente.

6.2. Compiti RUP

Il RUP svolge i compiti di cui all'art. 15, comma 5, e all'Allegato I.2 del Codice, oltre a quelli elencati nelle procedure interne: programmazione, istruttorie e autorizzazioni, verifica progetti/capitolati, gestione SAL e pagamenti, validazione e approvazione modifiche contrattuali, regolarità servizi/forniture, adempimenti ANAC/ORCP.

6.3. Progettista, DL e altre figure

Individuazione in base a complessità, pregresse esperienze e abilitazioni (Progettista, DL, RL, CSE, CSP, CTA, CS, Verificatore).

È ammessa la nomina di professionisti esterni e di figure di supporto al RUP.

6.4. DL e DEC

Nel settore idrico (art. 148 Codice) il DL/DEC può essere nominato anche dopo l'indizione della gara. RUP e DL/DEC possono coincidere, previa verifica di competenza/esperienza/titoli e salvo che non sia accertata la sussistenza di conflitto di interessi. Le cause ostative di cui all'art. 4, comma 3, All. I.2 e dell'art. 32, All. II.14, non sono automaticamente preclusive nei settori speciali.

6.5. Responsabile della fase di affidamento

Per ciascun affidamento, è individuato un Responsabile della fase di affidamento corrispondente al Project Manager indicato nella *lex specialis*. Il RUP svolge i compiti di cui all'articolo 15.5 e all'Allegato I.2 anche avvalendosi del Responsabile della fase di affidamento.

Art. 7 - Accordi Quadro Speciali

7.1. Definizione e ambito di applicazione

La Società può ricorrere alla stipula di Accordi Quadro Speciali (AQS) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture necessari allo svolgimento delle attività rientranti nei settori speciali di cui all'art. 148 del D.Lgs. 36/2023.

Gli AQS costituiscono un istituto autonomo, disciplinato dal presente regolamento, distinto dagli accordi quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023.

7.2. Forme di attuazione degli AQS

L'esecuzione degli AQS avviene mediante:

- a) Ordini di Lavoro (OdL), aventi natura di contratti attuativi, per ciascuno dei quali è acquisito un CIG derivato specifico;
- b) Richieste di intervento (RdI), utilizzate in particolare per attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, massiva o puntuale, per le quali è acquisito un unico CIG derivato, valido per il complesso degli interventi richiesti nel periodo di riferimento.

7.3. Importo degli AQS e libertà di utilizzo

L'importo massimo degli AQS rappresenta il limite superiore degli affidamenti attivabili, senza costituire obbligo di spesa o di integrale utilizzo per le Società del Gruppo CAP.

La stazione appaltante conserva piena facoltà di attivare soltanto le prestazioni effettivamente necessarie.

7.4. Durata degli AQS ed effetti del mancato esaurimento dell'importo

La durata degli AQS è definita nella *lex specialis* in funzione della natura delle prestazioni e degli obiettivi delle Società del Gruppo CAP, senza un limite massimo predeterminato, atteso il mancato applicarsi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023.

La durata deve comunque rispettare i principi di proporzionalità, concorrenza e adeguatezza alla tipologia del servizio, nonché essere motivata nella determina a contrarre quando ecceda i limiti ordinariamente applicati nei settori ordinari.

La *lex specialis* può inoltre disciplinare la gestione dell'eventuale importo residuo alla scadenza dell'AQS, prevedendo:

- l'estinzione dell'AQS senza ulteriori obblighi;
- la possibilità di una proroga limitata al tempo strettamente necessario a garantire l'esaurimento dell'importo residuo dell'AQS.

7.5. Criteri di assegnazione dei contratti attuativi

La *lex specialis* definisce i criteri di attivazione degli OdL e delle richieste di intervento, specificando:

- le modalità operative;
- le priorità, le soglie e le condizioni di utilizzo;
- i tempi di risposta degli operatori.

7.6. Tracciabilità, monitoraggio e rendicontazione

La gestione degli AQS deve garantire la piena tracciabilità delle prestazioni, mediante adeguati strumenti informatici o registri interni.

Il RUP effettua verifiche periodiche sull'avanzamento dell'AQS, sulla corretta imputazione dei CIG derivati e sul rispetto delle condizioni contrattuali.

7.7. Modifiche, proroghe tecniche ed estensioni

Le modifiche degli AQS e dei loro atti attuativi sono ammissibili nei limiti dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, delle clausole di revisione previste nella *lex specialis* e del presente regolamento.

Le proroghe tecniche degli AQS sono consentite esclusivamente nei casi e per il tempo strettamente necessari alla continuità del servizio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, gli AQS sono regolati dai principi generali del Codice e, in via meramente sussidiaria e compatibile, dalle disposizioni in materia di accordi quadro applicabili ai settori ordinari.

Tale rinvio opera esclusivamente per esigenze interpretative residuali e non comporta l'applicazione automatica delle discipline proprie degli accordi quadro dei settori ordinari.

7.8. Nomenclatura dedicata

Per evitare ogni possibile equivoco con gli accordi quadro disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, gli strumenti regolati dal presente articolo sono denominati Accordi Quadro Speciali (AQS) e fanno riferimento esclusivamente alle norme del presente regolamento.

7.9. Garanzia definitiva

Per gli Accordi Quadro Speciali (AQS) la garanzia definitiva è richiesta al momento della stipula del contratto di AQS, secondo quanto previsto per gli appalti di lavori ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia copre gli obblighi derivanti dall'accordo quadro nel suo complesso, fermo restando che per ciascun Ordine di Lavoro o richiesta di intervento potranno essere richieste ulteriori forme di garanzia ove previste dalla *lex specialis* o ritenute necessarie in relazione alla natura delle prestazioni.

7.10. Anticipazione del prezzo

Per gli AQS, l'anticipazione del prezzo può essere richiesta solamente avendo a riferimento i singoli contratti attuativi, qualora non diversamente disciplinato dal contratto.

Art. 8 - Varianti in corso d'opera negli Appalti dei Settori Speciali

8.1. Ambito e finalità

La presente disposizione disciplina, ai sensi dell'art. 141, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, la nozione di variante in corso d'opera applicabile agli appalti nel settore speciale dell'acqua, in considerazione delle specifiche esigenze tecniche, ambientali e operative connesse alle attività idriche.

Restano ferme e applicabili le ipotesi di variante previste dalla normativa vigente, comprese le modifiche contrattuali consentite ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

8.2. Varianti ammissibili in via aggiuntiva

Fermo restando il rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e invarianza della natura complessiva dell'appalto, costituiscono ulteriori condizioni che possono legittimare l'esecuzione di una variante in corso d'opera, in quanto tipiche del settore idrico e della gestione delle relative infrastrutture:

a) Presenza imprevista di sottoservizi

L'emersione, durante l'esecuzione dell'opera, di sottoservizi non mappati, non accessibili o non rilevabili con gli ordinari adempimenti e che rendano necessario modificare tracciati, modalità esecutive o soluzioni tecniche.

b) Mutazione dello stato dei luoghi

Il verificarsi di modifiche sostanziali e non prevedibili dello stato dei luoghi rispetto a quello risultante dai rilievi, dagli elaborati progettuali o dalle indagini preliminari, tali da incidere sulle condizioni di esecuzione.

c) Variazione delle condizioni geologiche o geotecniche

L'accertamento, in fase esecutiva, di condizioni del terreno difformi da quelle descritte nelle indagini preliminari, non riconducibili a carenze istruttorie e non prevedibili con l'ordinaria diligenza, che impongano l'adozione di diverse tecniche costruttive, materiali o soluzioni operative.

d) Rinvenimento di ordigni bellici

L'emersione di ordigni bellici o residuati esplosivi durante le attività di scavo o movimentazione del terreno, che renda necessario sospendere, modificare o ripianificare le lavorazioni, nonché adottare misure di sicurezza integrative.

e) Rinvenimento di beni di interesse archeologico, storico o culturale

Il ritrovamento di reperti, strutture o altri beni tutelati ai sensi della normativa vigente, per i quali la competente Soprintendenza richieda modifiche progettuali o operative volte a garantirne la salvaguardia o la valorizzazione. Oppure qualora il recupero di tali elementi suggerisca l'adozione di diverse modalità esecutive dell'appalto.

f) Rinvenimento di rifiuti

Il rinvenimento, durante l'esecuzione delle opere, di rifiuti interrati o diffusi nel sottosuolo non rilevabili mediante le ordinarie indagini preliminari, inclusi rifiuti pericolosi o contaminazioni ambientali, che impongano adeguamenti delle tecniche esecutive, modifiche progettuali, interventi di messa in sicurezza o operazioni di smaltimento non previste nel progetto originario.

g) Variazioni del Piano degli Investimenti

Le modifiche intervenute nel Piano degli Investimenti delle Società del Gruppo CAP, approvate dagli organi competenti e non prevedibili al momento della progettazione o della stipula del contratto, che rendano necessario adeguare le opere in corso, modificarne l'estensione o il collocamento temporale, introdurre nuove lavorazioni o eliminarne altre, al fine di garantire la coerenza dell'intervento con la programmazione aziendale e con gli obiettivi di servizio pubblico del settore idrico.

8.3. Limiti e condizioni per l'adozione delle varianti

Le varianti di cui al presente articolo sono ammissibili solo qualora:

- non alterino la natura generale dell'appalto né comportino un complessivo stravolgimento funzionale delle prestazioni appaltate;
- risultino necessarie per assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni in condizioni di sicurezza, tutela ambientale o rispetto delle prescrizioni delle autorità competenti;
- siano adeguatamente motivate con riferimento alle circostanze sopravvenute e all'impossibilità di prevenirle con l'ordinaria diligenza;
- rispettino i limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ove applicabili.

8.4. Procedura

La gestione delle varianti di cui al presente articolo avviene secondo le procedure interne adottate dalle Società del Gruppo CAP per l'istruttoria tecnica, la validazione, l'approvazione e la conseguente formalizzazione delle modifiche contrattuali.

Art. 9 - Gestione della contabilità dei contratti e utilizzo facoltativo del software NEMO

9.1. Adozione del sistema NEMO

Le Società, nell'ambito dei contratti di propria competenza nel settore speciale dell'acqua ai sensi dell'articolo 148 del D.Lgs. 36/2023, possono utilizzare il software gestionale proprietario NEMO per la formazione, la gestione e l'archiviazione digitale della contabilità dei lavori, delle forniture e dei servizi.

9.2. Facoltatività dell'utilizzo

L'uso di NEMO è facoltativo e viene stabilito, per ciascun contratto, dal RUP sulla base delle caratteristiche dell'appalto, delle esigenze operative e dell'organizzazione delle Società.

La scelta deve essere formalizzata nella *lex specialis* di gara o in atto successivo adottato prima dell'avvio della contabilità.

9.3. Documenti gestiti tramite NEMO e sostituzione dei documenti tradizionali

Quando adottato, NEMO sostituisce integralmente i documenti contabili tradizionalmente previsti per la gestione dell'esecuzione del contratto (giornale dei lavori, libretti delle misure, registro di contabilità, stati di avanzamento, certificati di pagamento, ordini di servizio e ogni altro documento tecnico-contabile).

I documenti generati dal sistema costituiscono gli unici documenti contabili del contratto e non è richiesta la produzione dei corrispondenti documenti analogici o digitali "tradizionali".

Negli appalti in cui NEMO non è utilizzato, le Società prevedono, nella *lex specialis* di gara o nelle istruzioni al Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, quali documenti contabili debbano essere redatti o se, per la tipologia o il valore delle prestazioni, non siano necessari documenti di contabilità formalizzati.

9.4. Responsabilità e modalità operative

Nei contratti che utilizzano NEMO, il Direttore dei Lavori, il Direttore dell'Esecuzione e gli altri soggetti autorizzati sono tenuti a operare sul sistema per la redazione, validazione e sottoscrizione elettronica dei documenti.

L'Appaltatore accede al sistema tramite credenziali dedicate e collabora alle attività di propria competenza.

9.5. Integrità, sicurezza e tracciabilità dei dati

Il sistema NEMO garantisce l'identificazione degli utenti, la tracciabilità delle operazioni, l'integrità dei documenti e la loro conservazione secondo le regole tecniche vigenti.

Le Società assicurano l'aggiornamento del sistema e le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati.

9.6. Valore probatorio dei documenti

I documenti prodotti tramite NEMO, una volta validati o sottoscritti secondo le modalità previste, costituiscono la contabilità ufficiale del contratto, rilevante a tutti gli effetti amministrativi e probatori.

9.7. Indisponibilità del sistema e modalità alternative

In caso di temporanea indisponibilità o malfunzionamento di NEMO, il Direttore dei Lavori o il Direttore dell'Esecuzione possono autorizzare soluzioni operative alternative per assicurare continuità alle attività di contabilità, con successivo riversamento nel sistema non appena disponibile.

9.8. Aggiornamenti e istruzioni operative

Le Società possono aggiornare le funzionalità del software NEMO o emanare istruzioni operative applicabili ai contratti che ne prevedono l'uso, dandone comunicazione agli utenti interni ed esterni coinvolti nell'esecuzione.

Art. 10 - Accordo Bonario

10.1. Ambito di applicazione e attivazione del procedimento

Per le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture, qualora l'operatore economico iscriva riserve, il RUP può avviare un procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo bonario, qualunque sia l'importo delle riserve iscritte.

10.2. Comunicazione delle riserve e valutazione preliminare del RUP

Il DL/DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte, trasmettendo una propria relazione riservata. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e avvia il contraddittorio con l'operatore economico al fine di verificarne nel merito i contenuti.

10.3. Supporto di esperti specializzati

Per la formulazione della proposta di accordo, il RUP, qualora la complessità della materia lo richieda, può farsi assistere da esperti di particolare e comprovata specializzazione nella materia oggetto del contratto.

10.4. Formulazione della proposta di accordo bonario

Il RUP, esperita l'istruttoria in contraddittorio con l'operatore economico e acquisiti tutti gli elementi necessari, può formulare, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta motivata di accordo bonario. Tale proposta è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante, qualora il RUP non rivesta tale qualifica, e all'operatore economico.

10.5. Accettazione, conclusione dell'accordo e conseguenze del rifiuto

Se la proposta è accettata dall'operatore economico entro il termine di quarantacinque (45) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso. In caso di rifiuto della proposta o di inutile decorso del termine, l'operatore economico ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria o arbitrale competente.

10.6. Natura giuridica dell'accordo

L'accordo bonario concluso ai sensi del presente articolo ha natura di transazione. Esso costituisce una transazione di tipo conservativo, in quanto le parti si limitano a modificare aspetti quantitativi di un rapporto che rimane in vita, regolandolo tramite reciproche concessioni senza estinguerlo. Il rapporto contrattuale originario non viene novato, ma continua a regolare tutte le materie non oggetto dell'accordo stesso.

10.7. Reiterazione del procedimento

Il procedimento di accordo bonario può essere reiterato qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano iscritte nuove e distinte riserve rispetto a quelle già esaminate oppure siano riproposte quelle precedenti supportate da nuove argomentazioni prima non conoscibili.

Art. 11 - Transazione

11.1. Carattere sussidiario della transazione

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere risolte mediante transazione, nel rispetto dell'articolo 1965 del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

11.2. Iniziativa per la proposta di transazione

La proposta di transazione può essere formulata sia dall'operatore economico sia dal RUP, salva l'approvazione della Stazione appaltante.

11.3. Parere legale obbligatorio

La stipula della transazione è subordinata all'acquisizione di un parere legale da parte dell'Ufficio Legale interno o, in sua assenza, di un consulente legale esterno. Il parere deve valutare la fondatezza delle pretese, l'alea del giudizio e la convenienza economica della transazione per la stazione appaltante.

11.4. Requisiti essenziali

La transazione deve fondarsi su reciproche concessioni delle parti, finalizzate a porre fine a una lite già iniziata o a prevenire una lite che potrebbe sorgere, e deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

11.5. Natura

La transazione non può avere natura novativa. Pertanto, la stessa può anche estinguere il rapporto obbligatorio precedente, ma senza sostituirlo con uno nuovo e autonomo. Si intende costituito un nuovo rapporto qualora vi sia un mutamento sostanziale dell'oggetto o del titolo del rapporto. In assenza di tali elementi, la transazione si intende conservativa e, pertanto, ammessa.

PARTE A – AFFIDAMENTI DI LAVORI

Art. 12 — Regole generali

12.1. Il presente articolo disciplina i contratti di lavori e i contratti misti riconducibili ai lavori.

12.2. La Società può sempre utilizzare le procedure del Codice, inclusi Accordi Quadro (art. 154 Codice).

12.3. Per le fasce di importo inferiori alla soglia UE è possibile il ricorso al confronto di più preventivi includendo il fornitore uscente.

12.4. Principio di rotazione

CAP Holding, operando nell'ambito dei settori speciali, per i quali le disposizioni dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 non trovano diretta e automatica applicazione, adotta, in via di autovincolo e quale buona pratica gestionale, criteri interni ispirati ai principi di trasparenza, tracciabilità, concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità, buon andamento e corretta amministrazione.

Tali criteri sono finalizzati a prevenire il consolidamento di rapporti preferenziali con i medesimi operatori economici, a favorire l'effettiva apertura del mercato e ad assicurare un'equa distribuzione delle opportunità di affidamento, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo, delle caratteristiche tecniche della prestazione e del mercato di riferimento.

Ai fini dell'applicazione interna del principio di rotazione, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee sono suddivisi nelle seguenti fasce economiche:

Fascia I: affidamenti di importo inferiore a euro 5.000;

Fascia II: affidamenti di importo pari o superiore a euro 5.000 e inferiore a euro 40.000;

Fascia III: affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 80.000;

Fascia IV: affidamenti di importo pari o superiore a euro 80.000 e inferiore a euro 140.000 per servizi e forniture, ovvero inferiore a euro 150.000 per lavori;

Fascia V: affidamenti di importo pari o superiore ai valori massimi indicati per la fascia IV.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, in coerenza con l'art. 49, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il precedente affidamento disposto in una determinata fascia economica rileva solo rispetto ai successivi affidamenti ricompresi nella medesima fascia. Pertanto, il passaggio a una diversa fascia economica non comporta automaticamente il divieto di affidamento o di invito al medesimo operatore economico, fermo restando il divieto di artificioso frazionamento degli affidamenti e l'obbligo di motivare adeguatamente l'eventuale riaffidamento nei casi previsti.

Per gli affidamenti rientranti nelle **fasce I e II**, in ragione del modesto valore economico e dell'esigenza di semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa, è consentito procedere anche mediante affidamenti diretti ripetuti nei confronti del medesimo operatore economico, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, congruità del corrispettivo e divieto di artificioso frazionamento. Resta altresì fermo il limite massimo

complessivo di euro 140.000 per servizi e forniture e di euro 150.000 per lavori, ove gli affidamenti siano riferibili a prestazioni analoghe o al medesimo fabbisogno.

Per gli affidamenti rientranti nella **fascia III**, è consentito disporre fino a un massimo di due affidamenti consecutivi in favore del medesimo operatore economico, purché ricorrano adeguate ragioni istruttorie, da esplicitare negli atti della procedura, con riferimento ai seguenti elementi:

- a) esistenza di una “particolare struttura del mercato di riferimento”, caratterizzata, ad esempio, da un numero ridotto di operatori economici purché tale casistica risulti comprovata;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, che hanno originato un elevato livello di soddisfazione, dovuto, ad esempio, al rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni, all'affidabilità e alla disponibilità dimostrate dall'operatore economico, ed alla crescente qualità delle prestazioni fornite.

Anche per gli affidamenti di **fascia III** e **fascia IV** resta fermo il limite massimo complessivo di euro 140.000 per servizi e forniture e di euro 150.000 per lavori, ove gli affidamenti siano riferibili a prestazioni analoghe o al medesimo fabbisogno.

CAP Holding può procedere all'invito degli operatori economici individuati in base alle caratteristiche della prestazione e del mercato di riferimento, ivi incluso il contraente uscente, ove ritenuto idoneo. L'eventuale nuovo affidamento in favore del contraente uscente è consentito previa adeguata motivazione negli atti della procedura, tenendo conto, in particolare, della struttura del mercato, dell'interesse ad assicurare la massima partecipazione degli operatori economici, del grado di soddisfazione maturato nell'esecuzione del precedente rapporto, della qualità della prestazione resa, del rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché della convenienza economica e della congruità dell'affidamento.

Per gli affidamenti rientranti nella **fascia V**, nonché fuori dai casi espressamente previsti dal presente articolo, CAP Holding applica criteri coerenti con le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, in quanto compatibili con la disciplina dei settori speciali e con il proprio assetto organizzativo.

In ogni caso, l'eventuale deroga al principio di rotazione deve risultare da motivazione puntuale, concreta e non meramente assertiva, inserita negli atti dell'affidamento, con evidenza delle ragioni tecniche, economiche, organizzative o di mercato che giustificano la scelta dell'operatore economico.

Resta fermo che le presenti disposizioni non legittimano il frazionamento artificioso degli affidamenti, né l'utilizzo reiterato dell'affidamento diretto al fine di eludere i principi di concorrenza, trasparenza e apertura al mercato.

Gli uffici competenti assicurano il monitoraggio periodico degli affidamenti disposti in favore dei medesimi operatori economici, anche mediante strumenti informatici di tracciamento, al fine di verificare il rispetto delle fasce economiche, dei limiti di importo, delle condizioni motivazionali e del divieto di artificioso frazionamento.

Art. 12-bis — Lavori: soglie e procedure (schema riassuntivo)

Le soglie UE sono aggiornate automaticamente (art. 14, co. 3 Codice). Laddove si indichi “ove presenti” significa che si invita un numero minimo di operatori se disponibili nelle categorie pertinenti del SdQ o tramite indagine di mercato.

Fascia importo (IVA esclusa)	Procedura	Numero minimo inviti	Note operative
< € 150.000	Affidamento diretto motivato oppure confronto di ≥ 3 preventivi	n.d. / ≥ 3	Si applica il “ Principio di Rotazione ” secondo quanto indicato al par. 12.4. Preferenza sezione Startup/PMI dell’Albo. Verbale motivazioni: qualità, costo, produttività, sostenibilità.
≥ € 150.000 < € 1.000.000	P. Negoziata senza bando oppure confronto di ≥ 5 preventivi	≥ 5 (ove presenti)	Selezione da SdQ o indagine di mercato/albi; facoltà di aperta/ristretta . Esclusione automatica anomale se minor prezzo e ≥ 5 offerte.
≥ € 1.000.000 < soglia UE	Negoziata senza bando	≥ 10 (ove presenti)	Come sopra.
≥ soglia UE	Negoziata senza bando (art. 162) oppure art. 158; in alternativa aperta/ristretta (art. 155)	≥ 15 (ove presenti, se negoziata)	Verifica congruità prezzi/costi.

PARTE B – AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 13 — Regole generali

13.1. Il presente articolo disciplina i contratti di servizi e forniture.

13.2. La Società può sempre utilizzare le procedure del Codice, inclusi Accordi Quadro (art. 154 Codice).

13.3. Per le fasce di importo inferiori alla soglia UE è possibile il ricorso al confronto di più preventivi includendo il fornitore uscente.

Art. 13-bis — Servizi e forniture: soglie e procedure (schema riassuntivo)

Le soglie UE sono aggiornate automaticamente (art. 14, co. 3 Codice). Laddove si indichi “ove presenti” significa che si invita un numero minimo di operatori se disponibili nelle categorie pertinenti del SdQ o tramite indagine di mercato.

Fascia importo (IVA esclusa)	Procedura	Numero min. inviti	Note operative
< € 140.000	Aff. diretto motivato oppure confronto di ≥ 2 preventivi	n.d. / ≥2	Si applica il “ Principio di Rotazione ” secondo quanto indicato all’art. 12, par. 12.4 Preferenza sezione Startup/PMI dell’Albo. Verbale motivazioni: qualità, costo, produttività, sostenibilità.
≥ € 140.000 < soglia UE	Negoziata senza bando oppure confronto di ≥ 5 preventivi	≥5 (ove presenti)	Inviti da SdQ o indagine di mercato/albi; facoltà di aperta/ristretta/negoziata con inviti.
≥ soglia UE	Negoziata senza bando (art. 162) oppure art. 158; alternativa aperta/ristretta (art. 155)	≥7 (ove presenti, se negoziata)	Verifica congruità prezzi/costi.
Servizi di ingegneria e architettura (SIA)	V. art. 13-ter		

Art. 13-ter — Incarichi di progettazione e SIA

Per gli incarichi di progettazione e per i Servizi di Ingegneria e Architettura si applica il “**Principio di Rotazione**” secondo quanto indicato all’art. 12, par. 12.4.

- < € 140.000: **affidamento diretto motivato** (rotazione), con facoltà di consultare ≥2 operatori o negoziare con ≥ 3 operatori (SdQ/indagine/albi).
- ≥ € 140.000 – < soglia UE: **negoziata** con ≥5 operatori ove presenti (SdQ/indagine/albi).
- ≥ soglia UE: **negoziata** con ≥7 operatori ove presenti (art. 162 Codice) o art. 158 Codice; alternativa **aperta/ristretta** (art. 155 Codice).
- Per gli incarichi ≥ € 140.000 affidati tramite gara, criterio OEPV obbligatorio.
- Per gli incarichi ≥ soglie UE: Verifica congruità prezzi/costi.

TITOLO III – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E CONTRATTO

Art. 14 — Operazioni di gara, commissioni, congruità

14.1 Sedute di gara. Le operazioni di gara si svolgono in seduta riservata. La pubblicità è assicurata mediante le comunicazioni e gli adempimenti previsti dal Codice (es. art. 90) e dalla documentazione di gara.

14.2. I termini per la presentazione delle domande e delle offerte sono fissati ai sensi dell'art. 92 del Codice, nel rispetto dei termini minimi sotto indicati e tenendo conto della complessità dell'appalto, di eventuali sopralluoghi indispensabili e della consultazione dei documenti di gara.

Tabella termini minimi (riepilogo normativo):

- **Procedura aperta** (art. 71 Codice): termine minimo 30 giorni per la ricezione delle offerte dalla trasmissione del bando.
- **Procedura ristretta** (art. 72/156 Codice): termini d'offerta fissati d'accordo con i candidati; in mancanza di accordo, minimo 10 giorni dall'invito.
- **Procedura competitiva con negoziazione** (art. 73 Codice): domanda di partecipazione ≥ 10 giorni; offerta iniziale ≥ 25 giorni dall'invito; possibili riduzioni come da art. 72 Codice.
- **Dialogo competitivo** (art. 74 Codice): domanda di partecipazione ≥ 30 giorni dalla trasmissione del bando; ulteriori termini secondo fase procedimentale.
- **Procedura Negoz. con SdQ o confronto di più preventivi**: termini definiti dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività (art. 92 Codice).
- **Procedura Negoz. senza bando** (art. 76/158 Codice): termini definiti dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività (art. 92 Codice).

14.3. Criteri di aggiudicazione: OEPV o minor prezzo secondo Codice e *lex specialis*.

14.4. Minor prezzo: seggio di gara (min. 2 dipendenti della Direzione competente) conduce le operazioni fino alla proposta di aggiudicazione.

14.5. OEPV: il seggio apre e verifica formalmente in seduta riservata la documentazione amministrativa, procedendo ove necessario all'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio; la Commissione (1–5 membri dispari, esperti) valuta le offerte tecniche in seduta riservata; il seggio attribuisce in seduta riservata i punteggi economici e forma la graduatoria.

14.6. Tutte le operazioni sono verbalizzate. La Direzione competente cura le comunicazioni ai sensi dell'art. 90 Codice e le pubblicazioni dovute.

14.7. Nomina Commissione dopo la scadenza offerte; cause di esclusione commissari come da art. 93, co. 5, Codice. Il RUP può svolgere il ruolo di commissario e di Presidente, qualora in possesso di competenze adeguate.

14.8. Verifica di congruità: dal RUP, con eventuale supporto di commissari/esperti.

Art. 14-bis — Inversione procedimentale

14-bis.1. Ambito. Nelle procedure svolte nell'ambito del Sistema di Qualificazione (SdQ) e, ove ritenuto funzionale, nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti di particolare rilevanza, Gruppo CAP può applicare l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice.

14-bis.2. Principi e finalità. L'inversione è adottata nel rispetto dei principi di risultato, efficienza, economicità, concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, per semplificare e accelerare le procedure.

14-bis.3. Presupposti. L'uso dell'inversione è giustificato poiché gli operatori ammessi al SdQ sono prequalificati e sottoposti a verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria; inoltre, la pubblicazione del SdQ sulla GUUE assicura pubblicità e trasparenza analoghe a quelle delle procedure aperte.

14-bis.4. Modalità. La documentazione di gara/lettera di invito indica espressamente l'intenzione di procedere con inversione. Le offerte tecniche (se previste) ed economiche sono esaminate prima della verifica dei requisiti di partecipazione. Le verifiche sul possesso dei requisiti sono svolte prima dell'aggiudicazione sull'operatore primo classificato; la Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare la documentazione amministrativa di tutti gli offerenti.

14-bis.5. Estensione. L'istituto può essere utilizzato anche in procedure negoziate e affidamenti diretti di importo rilevante quando prequalifica, tipologia di prestazione o urgenza rendano tale scelta funzionale alla celerità e al buon esito.

14-bis.6. Tracciabilità. L'applicazione dell'inversione è indicata nel disciplinare di gara e riportata nel primo verbale di gara utile.

Art. 15 — Requisiti di ordine generale e speciale

15.1. La Società verifica i requisiti generali (artt. 94 ss.) e speciali (art. 100 Codice) anche in forma aggregata, secondo legge.

15.2. Per affidamenti < € 40.000 verrà effettuata la verifica su un campione del 10 % degli affidamenti

15.3. Gravi illeciti professionali (art. 169 Codice): a titolo esemplificativo, (i) ≥ 5 procedimenti conclusi con non conformità maggiore negli ultimi 3 anni su appalti con la Società; (ii) risoluzione per grave inadempimento. La Società, certificata UNI ISO 37001, valuta eventuali carichi pendenti dei soggetti ex art. 94, co. 3, ai fini delle valutazioni discrezionali ex art. 98, co. 3, lett. g), Codice.

Art. 15-bis – Verifiche nei casi di infungibilità

15-bis.1. Ambito di applicazione. Nel caso in cui sia necessario procedere con l'approvvigionamento di un bene, servizio o lavoro infungibile (sia intesa in senso soggettivo sia in senso oggettivo) il PM può valutare di procedere con l'affidamento anche in deroga alle verifiche di cui all'art. 15 e/o all'acquisizione della documentazione propedeutica alla stipula.

È possibile applicare questa procedura per i casi di cui all'art. 12bis, 13bis del Regolamento e art. 158 del D.Lgs. 36/23 se, congiuntamente:

- a seguito di consultazione di mercato/relazione del RUP è stata verificata l'infungibilità del bene/servizio/lavoro.
- l'operatore è estero o collegato/controllato da impresa estera con indisponibilità di registri dove poter svolgere tutte le verifiche ordinarie.

15-bis.2. Attività del PM. Il PM, verificate le condizioni di cui sopra, deve:

- Motivare formalmente l'applicazione dell'art. 15-bis (verificata l'effettiva infungibilità).
- Raccogliere la documentazione societaria e contrattuale disponibile come disposto dal presente Regolamento.
- Richiedere un report informativo (es. Cribis, Cerved, Raci, etc) a supporto della affidabilità del fornitore.
- Predisporre il fascicolo istruttorio, includendo la motivazione di infungibilità ed ogni supporto a comprova della affidabilità del fornitore;
- Procedere con la trasmissione del provvedimento d'affidamento;
- Trasmettere il fascicolo a Internal Auditing.

15-bis.3. Ruolo di Internal Auditing. L'Internal Audit controlla la corretta esecuzione delle sopraindicate attività.

15-bis.4. Dopo l'affidamento. Se cessano o non si verificano limiti oggettivi alla effettuazione dei controlli ordinari ex art. 15, il PM può effettuare tali controlli sottoponendo l'affidamento a revoca in caso di eventuale esito negativo delle verifiche che dovessero emergere.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito del procedimento in oggetto è conservata agli atti a cura dei soggetti responsabili e messa a disposizione, su richiesta, per i controlli interni.

Art. 16 — Garanzie

16.1. Gli operatori sono tenuti a prestare le garanzie di cui agli artt. 53, 106 e 117 del Codice, salvo diversa previsione di gara o pattuizione in caso di affidamento diretto.

16.2 Le garanzie per gli AQS di cui all'articolo 7 del presente regolamento sono autonomamente disciplinate dal relativo contratto nel rispetto delle previsioni della propria *lex specialis* di gara.

Art. 17 — Somma urgenza

17.1. Si applica l'art. 140 del Codice.

Art. 18 — Forma del contratto

18.1. Per i contratti di importo inferiore a € 40.000,00: contratto mediante corrispondenza commerciale (ordine/conferma), con richiamo a condizioni/disciplinari; esenzione imposta di bollo per i casi chiariti da prassi dell'Agenzia delle Entrate.

18.2. Per contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00: scrittura privata (art. 18, co. 1). In negoziata/affidamento diretto, ammessa la formalizzazione via corrispondenza (anche PEC).

18.3. La sottoscrizione compete al legale rappresentante o procuratore secondo il modello organizzativo.

Art. 19— Disposizioni finali

19.1. Per lotti non omogenei e/o scarsità di operatori iscritti, la Società può invitare fornitori di classe inferiore della categoria corrispondente.

19.2. Per oggetti standardizzati o mercati ampi, si possono invitare anche fornitori iscritti all'Ambito 1 dell'Albo.

Art. 20 — Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione del Direttore Generale di CAP Holding S.p.A. – Avv. Michele Falcone del 20.05.2026.